

AVV. PAOLA MINERVA
20122 MILANO - VIA FONTANA, 25
TEL. 02-54116128 - FAX 02-5450875
e-mail: avvmin@tin.it

copertina fax

Da: Avv. Paola Minerva

Data: 29/05/2008

A: Hotel Chia Laguna Resort

n. fax: 070/9230141

CA: Dott.ssa Imma Tomay

n. pag.: 1 + 6

QUESTO FAX È DESTINATO UNICAMENTE ALLE PERSONE SOPRA INDICATE. È CONFIDENZIALE E PUÒ CONTENERE INFORMAZIONI LA CUI RISERVATEZZA È TUTELATA LEGALMENTE. È ESPRESSAMENTE PROIBITO LEGGERE, COPIARE, USARE QUESTO FAX O DIFFONDERNE IL CONTENUTO SENZA AUTORIZZAZIONE. SE AVETE RICEVUTO QUESTA COPIA PER ERRORE VOGLIATE CORTESEMENTE DISTRUGGERLA E COMUNICARCELO IMMEDIATAMENTE AL N. 02/54116128.

.....

AVV. PAOLA MINERVA
20122 MILANO - VIA FONTANA, 25
TEL. 02-54116128 - FAX 02-5450875
e-mail: avvmin@tin.it

Milano, 29 maggio 2008

Spettabile
Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi
Piazzale di Porta Pia n. 121
00198 ROMA
Alla c.a. della dott.ssa Imma Tomay

**Oggetto: Fondazione consulenti per il lavoro – legge Biagi
/parere legale**

Gentile dottoressa Tomay,
come da accordi, Le trasmetto il parere in
oggetto. Resta inteso che rimango a Sua disposizione laddove necessitasse di
chiarimenti, modifiche e/o integrazioni dell'elaborato.

Le invio anche avviso di parcella relativo ai miei onorari, specificandoLe
che, in virtù anche dei rapporti intercorrenti con l'Ordine degli Psicologi della
Lombardia e sperando di farVi cosa gradita, oltre a non averVi contabilizzato le
spese generali pari al 12,5% sugli onorari, ho ritenuto di applicare i valori medi
del vigente tariffario professionale sui cui ho operato una riduzione pari al 30%.

Con i migliori saluti.

Avv. Paola Minerva


Milano, 29 maggio 2008

Spettabile
Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi
Piazzale di Porta Pia n. 121
00198 ROMA

Oggetto: La Fondazione Consulenti per il Lavoro e gli psicologi: individuazione degli ambiti di competenza nell'attività di ricerca e selezione del personale alla stregua della c.d. Legge Biagi.

1. PREMESSA

Mi è stato chiesto di valutare se la "Fondazione Consulenti per il Lavoro", in virtù della legge Biagi, possa legittimamente occuparsi di tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale e ciò, quand'anche, alcune di esse prevedano l'utilizzo di strumenti e/o metodologie aventi connotazione psicologica.

Per affrontare compiutamente il quesito è necessario inquadrare il contesto normativo di riferimento, ossia, da un lato il d.l.vo 10.09.2003 n. 276, attuativo delle direttive contenute nella legge delega 14.02.2003 n. 30 (c.d. "legge Biagi") e, dall'altro, le norme che disciplinano la professione di psicologo, in particolare, la legge 18.02.1989 n. 56 ("*Ordinamento della professione di psicologo*") e il d.p.r. 05.06.2001 n. 328 ("*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*"), il quale ha integrato il disposto della L. 56/1989.

Le fonti di diritto sopra elencate, avendo pari efficacia giuridica, devono necessariamente coordinarsi tra loro.

Invero, leggi di pari grado quali il d.lvo 276/03 e la L. 56/89 (sono entrambe leggi ordinarie) possono modificarsi reciprocamente in base al criterio temporale solo se la norma successiva preveda la modifica e/o l'abrogazione espressa o tacita della precedente.

Senonché, la Legge Biagi non è intervenuta in alcun modo sulla disciplina della professione di psicologo, né in chiave modificativa (nel testo non vi è alcun cenno) né in chiave abrogativa. Se da un lato, infatti, le norme di cui alla L. 56/89, non sono comprese tra quelle espressamente abrogate dalle lettere da a) a h) dell'articolo 85 ("*abrogazioni*")¹,

¹ "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264
- b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
- c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369
- d) l'articolo 21, comma 3 dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56

dall'altro, non può certo sostenersi che siano state abrogate, ai sensi della lettera i) della medesima disposizione, a causa dell'"incompatibilità" con la nuova normativa: perché ciò si verifichi è necessario che la contraddizione tra le leggi sia tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra (Cass., 10.08.1998, n. 7840).

La Fondazione Consulenti per il Lavoro è stata costituita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nell'ambito delle facoltà concessegli dall'articolo 6 comma 4 del d.lvo 276/03².

Come noto, la Riforma Biagi è intervenuta in modo preponderante sulla disciplina e l'organizzazione del mercato del lavoro. Una delle novità di maggiore rilievo concerne l'individuazione di un unico regime autorizzativo per quei soggetti che svolgano attività di somministrazione del lavoro, intermediazione, supporto alla ricollocazione professionale e ricerca e selezione del personale.

L'articolo 4 comma 2 prevede che, al fine dell'espletamento delle attività di cui sopra, il Ministero del Lavoro, in presenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, rilasci una specifica autorizzazione cui consegue automaticamente l'iscrizione all'albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il medesimo ministero. L'albo è articolato in cinque sezioni:

- a) *agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20*
- b) *agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato [...]*
- c) *agenzie di intermediazione*
- d) *agenzie di ricerca e selezione del personale*
- e) *agenzie di supporto alla ricollocazione professionale*

L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera c) comporta automaticamente l'iscrizione alla sezione riservata all'attività di ricerca e selezione del personale.

-
- e) *gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608*
 - f) *gli articoli da 1 a 11 dalla legge 24 giugno 1997 n. 196*
 - g) *l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 72*
 - h) *l'articolo 3 del decreto del PRediente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*
 - i) *tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.*

² "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di un altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale dell'attività di intermediazione".

L'esercizio non autorizzato delle attività individuate dall'articolo 4 è sanzionato penalmente (articolo 18).

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, nel luglio 2007, ha ottenuto dal Ministero del lavoro l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione e ricerca e selezione del personale nonché l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro. Nessun dubbio, pertanto, che possa legittimamente operare nell'ambito professionale indicato.

Altrettanto pacifico è che la stessa non abbia l'obbligo giuridico di impiegare alle proprie dipendenze uno psicologo. Il D.M. 05.05.2004, in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera c) del d.lvo 276/03, infatti, stabilisce che il personale delle Agenzie debba essere dotato di *“adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale...”* ovvero dall' *“iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale”*. Nulla dice sulla necessità che abbia, anche, *“adeguate competenze”* in ambito psicologico.

La circostanza, tuttavia, ai fini che qui interessano, non ha alcun rilievo giuridico.

La *ratio* della norma è quello di stabilire i criteri minimi di competenza professionale per i soggetti che operino nell'ambito delle agenzie per il lavoro, certo non quella di consentire agli stessi di svolgere attività di pertinenza esclusiva di altre professioni.

Del resto, come già detto, il d.lvo 276/03 deve essere letto e interpretato alla luce dell'ordinamento giuridico vigente. In particolare, deve coordinarsi con le norme che disciplinano le attività riservate, non solo agli psicologi, ma ad ogni professione di cui è richiesto, a diverso titolo, l'intervento nel processo di selezione e ricerca del personale. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia necessario valutare la capacità visiva del candidato: se, da un lato, è vero che la legge Biagi non prescrive che l'Agenzia per il lavoro abbia tra il personale un oculista, è altrettanto vero che la relativa diagnosi non potrà essere compiuta dal selezionatore/consulente del lavoro ma sarà necessario l'intervento di persona abilitata.

Come noto, gli atti tipici della professione di psicologo riservati *ex lege* ai soggetti che, conseguita l'abilitazione statale in psicologia, siano iscritti all'albo professionale, sono individuati dalla L. 56/89 e, in particolare dall'articolo 1: *“La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”*

Nel 2001 il legislatore ha integrato, *“mantenendo immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa”*, la disposizione sopra citata. Il capo X del d.p.r. 328/01, nel prevedere che - in relazione allo specifico percorso formativo degli iscritti - l'albo dell'ordine degli psicologi fosse suddiviso in due sezioni (A e B), riservate rispettivamente agli *“psicologi”* e ai *“dottori in tecniche psicologiche”*, ha elencato le attività di pertinenza delle due nuove figure professionali. In particolare, tra le attività riservate ai dottori in tecnologie psicologiche ha menzionato, tra le altre, quelle *“di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi organismi sociali e comunità, [...] specificando che le stesse comprendono c) [...] il*

del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni?" (art. 51 comma 2).

Si tratta, come evidente, di attività che spesso (per non dire sempre) rientrano nel complesso e articolato processo di ricerca e selezione del personale. Ciò è tanto vero, che sono implicitamente richiamati dalla stessa Legge Biagi laddove fornisce una definizione dell'attività *de qua*.³ Si pensi, esemplificando, alla "verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati" la quale implica, necessariamente la diagnosi psicologica, o alla "valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi" la quale, per lo più, si realizza mediante strumenti come il colloquio motivazionale, i test psicoattitudinali, le prove di gruppo etc.

Concludendo, la Fondazione Consulenti per il Lavoro, essendo iscritta all'albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 d.lvo 276/03, è soggetto sicuramente abilitato ad operare nell'ambito della ricerca e selezione del personale. Tuttavia, nel momento in cui l'attività comporta l'uso di "strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico" riservati, ai sensi dell'articolo 1 L. 56/89, agli iscritti all'albo degli Psicologi, deve necessariamente avvalersi della prestazione professionale di uno psicologo. **Diversamente si configura a carico di colui che opera per conto della Fondazione il reato di esercizio abusivo della professione previsto e punito dall'articolo 348 c.p.**

Siffatta valutazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, successiva, peraltro, all'entrata in vigore della Legge Biagi. La sentenza n. 767 pronunciata dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione all'udienza del 05.06.06, ha confermato la condanna nel merito per il reato di esercizio abusivo della professione di un soggetto privo dell'abilitazione statale che, nell'ambito dell'attività di ricerca e selezione del personale, ha posto in essere atti tipici della professione di psicologo. La Suprema Corte, in particolare, pur riconoscendo che "l'attività di selezione del personale, anche attraverso la valutazione del potenziale, è libera" ha sancito il fondamentale principio per cui, laddove sia accertato che taluno abbia "compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi, a norma dell'articolo 1 della legge 18.02.1989 n 56", debba addivenirsi ad un giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 348 Codice Penale.

In fede

Avv. Paola Minerva


³ Art. 2 d.lvo 276/03 "ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati".

AVV. PAOLA MINERVA
20122 MILANO - VIA FONTANA, 25
TEL. 02-54116128 - FAX 02-5450875
e-mail: avvmin@tin.it

Cod. Fisc. MNRPLA69C70F205O
Partita IVA n. 11535740150

Milano, 29 maggio 2008

Avviso di parcella

Spett.le
Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi
Piazzale di Porta Pia n. 121
00198 ROMA

OGGETTO: Onorari e spese relativi all'attività di consulenza legale prestata nell'interesse del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nel maggio 2008.

Onorari da tariffario	€ 1922,00
Onorari scontati	1346,00
Spese generali 12,5% ex art. 8 l.p.	*****
	<hr/>
Imponibile IRPEF	1346,00
C.P.A. 2%	26,92
	<hr/>
Imponibile I.V.A.	1372,91
I.V.A. 20%	274,58
	<hr/>
Totale	1647,50
R.A. 20% su imponibile IRPEF	269,20
	<hr/>
TOTALE DA VERSARE	€ 1378,30